

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N 29M

Oggetto: Manifestazione “COLMARE AERIAL CAMP 2022”_ Portonovo_Nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94

Data: 11/08/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di Agosto, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il Regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991.

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce i casi, le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 2405/23, come successivamente integrata con nota ns prot. n.2410/23, è pervenuta da parte del Comune di Ancona la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'iniziativa di Campeggio didattico-educativo denominato “COLMARE AERIAL CAMP 2023” promossa dall' A.S.D. ARIACROBATICA di Ancona e prevista per i giorni dal 22 al 27 agosto in località Portonovo su aree di proprietà comunale in prossimità e all'interno del campeggio La Torre.

Visto che lo Screening di Incidenza Specifico si è concluso positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata in quanto:

- *Gli eventuali effetti indiretti dell'attività su habitat di interesse comunitario, nel caso specifico l'habitat 9340_foreste di Quercus ilex e Quercus Rotundifolia, che potrebbero determinare la perdita di habitat, sono trascurabili poiché:*
 - *le aree per i laboratori e i servizi si trovano all'interno dell'area del campeggio comunale;*
 - *per l'installazione delle tende non sono previsti interventi sulla vegetazione in quanto queste saranno posizionate nello spazio libero tra gli alberi;*
 - *il calpestio delle aree di sottobosco in cui avverrà il campeggio, privo di specie vegetali di interesse, vista anche la breve durata della permanenza delle tende ed in relazione al numero delle persone presenti (circa 30), è trascurabile a condizione che non venga effettuato alcun intervento di rastrellatura del fogliame presente sul piano di campagna e che operazioni di rimozione di eventuali rifiuti o oggetti avvenga mediante raccolta a mano;*
- *Gli effetti indiretti determinati dal rischio incendi è da escludere applicando il divieto assoluto di accensione fuochi e di adottare comportamenti che possano procurare il rischio di incendio in conformità al Regolamento del Parco ed al Piano AIB del Parco;*
- *Gli effetti indiretti riconducibili all'abbandono di rifiuti sono trascurabili a condizione che vengano rispettate le prescrizioni determinate ai sensi del Regolamento del Parco;*
- *Gli effetti indiretti dovuti alle emissioni luminose e acustiche che potrebbero arrecare disturbo alla fauna, sono mitigate con il rispetto del Regolamento del Parco circa l'inquinamento luminoso e acustico.*

Ritenuto, di disporre in merito;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

